

Novità anche in merito alla disciplina sui sistemi individuali

# Ecocontributo e costi di raccolta: come cambia il ruolo dei produttori

di Mara Chilosi, Chilosi Martelli, Studio Legale Associato

Consentito l'utilizzo dell'ecocontributo RAEE (cosiddetta *visible fee*), anche se assoggettata a controllo da parte del Ministero dell'Ambiente, sia per i RAEE storici, sia per quelli nuovi, senza peraltro che il distributore sia obbligato a esporlo al consumatore finale; nuovi obiettivi di raccolta differenziata di gran lunga superiori a quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 151/2005; partecipazione ai costi della raccolta primaria dei RAEE domestici; nuova disciplina per i sistemi individuali, la cui regolamentazione risulta del tutto diversa da quella previgente e mutuata in modo evidente dalla normativa in materia di imballaggi. Queste le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 49/2014 per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

## PRODUTTORI AEE - VISIBLE FEE - RACCOLTA RAEE - SISTEMI INDIVIDUALI

Oltre alle novità riguardanti l'estensione del campo di applicazione della normativa sui RAEE<sup>[1]</sup>, il D.Lgs. n. 49/2014, detta ulteriori disposizioni rilevanti per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sinteticamente analizzate di seguito.

### Ecocontributo RAEE (*visible fee*)

Una prima, significativa novità concerne il cosiddetto "ecocontributo RAEE", che l'art. 8, D.Lgs. n. 49/2014, coerentemente con la direttiva 2012/19/UE, legittima senza limiti di tempo e anche per i RAEE nuovi (ossia derivanti da AEE immesse sul mercato dopo del 13 agosto 2005).

L'ecocontributo RAEE è una componente del prezzo (si veda la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 20 marzo 2007, n. 55/E) che i produttori possono "rendere visibile" nelle fatture di vendita relative ai prodotti e che

corrisponde al costo di gestione dei RAEE sostenuto dai produttori stessi in adempimento degli obblighi di legge (e per questo assume comunemente anche il nome di *visible fee*). In particolare, l'art. 8, comma 3 stabilisce che l'ecocontributo debba coprire i costi per "adempiere agli obblighi" stabiliti dal decreto, dunque, in generale, i costi relativi all'attività dei sistemi di gestione dei RAEE (si ritiene, pertanto, anche quelli di struttura). Questo strumento, fortemente voluto dai produttori, è stato concesso nella "prima edizione" della normativa RAEE con precisi limiti temporali e limitatamente ai RAEE storici (ossia derivanti da AEE immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005) ed è stato successivamente al centro di un acceso dibattito nell'ambito dei lavori preparatori della nuova direttiva RAEE<sup>[2]</sup>. La linea che è prevalsa e che è stata accolta nella direttiva 2012/19/UE, è stata quella

[1] Si veda l'articolo a pagina 14.

[2] Il documento "Questions and answers on the revised directive on WEEE" del 3 dicembre 2008, individuava, tra le modifiche alla direttiva 2002/96/CE proposte dalla Commissione sulla base degli esiti delle consultazioni, anche quelle intese a permettere ai produttori di indicare un eco-contributo agli acquirenti senza limiti di tempo e per tutti i RAEE.